



## **COMUNE DI PRAMOLLO**

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*Borg. Lussie n. 1 - 10065 PRAMOLLO*

*Codice fiscale e partita IVA 01717670010*

*Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it*

# **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

<b>N.</b>	<b>257</b>	<b>IN DATA</b>	<b>28/12/2020</b>
-----------	------------	----------------	-------------------

---

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER L'ANNO 2020.**

---

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 06.02.2019 questo Ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2019;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'articolo 31 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07.10.1991 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- il Capo III del Titolo I e l'articolo 48 del Regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.08.2008 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale, del Vice Segretario e degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27.12.2017 con la quale è stata attribuita la responsabilità del servizio amministrativo e finanziario al Sindaco pro tempore sig. COSTANTIN Renzo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.12.2018 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio amministrativo e finanziario al Sindaco pro tempore sig. COSTANTIN Renzo;

**ATTESO** che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2020 assegna al responsabile del servizio del servizio amministrativo e finanziario l'attività finanziaria cui è riferibile il presente provvedimento;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 e, in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate;

**ATTESO** che il predetto articolo 67, comma 1, prevede il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa affermando che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo*

*confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*";

**DATO ATTO** che questo Ente non ha mai istituito gli incarichi di "alta professionalità" e pertanto non ha mai inserito nel fondo le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

#### **RICHIAMATI:**

- gli orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie Locali – La disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall'art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, denominata di "alta professionalità" del 28.05.2012 nei quali l'ARAN afferma che *"L'integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal C.C.N.L.."*;
- il parere ARAN RAL297 che afferma che: *"Nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema."*;

#### **DATO ATTO** che:

- il contratto per il biennio 2004/05 e tutti quelli successivi non hanno mai chiarito la questione delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004. Tale chiarimento è giunto solo con l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, avrebbero dovuto essere inseriti nel fondo risorse decentrate dall'anno 2003 (in entrata) e accantonate e non spese (in uscita) in quanto l'Ente non aveva istituito gli incarichi di "alta professionalità";
- a decorrere dal 2018 tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 ma che è venuto meno il vincolo a utilizzare tali risorse esclusivamente per gli incarichi di "alta professionalità";
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."* e che pertanto risulta opportuno rettificare il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 in quanto costituisce l'attuale limite di spesa;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018 che prevede che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili è incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data."*;

**RITENUTO** pertanto necessario rettificare il fondo risorse decentrate relativo agli anni 2016 e 2017 al fine di inserire le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e il differenziale delle posizioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 102 del 17.10.2016 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate per l'anno 2016 in complessivi € 6.086,15 di cui € 6.086,15 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 30 del 29.03.2017 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate per l'anno 2017 in complessivi € 6.086,15 di cui € 6.086,15 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 225 del 05.11.2018 con la quale sono state quantificate le risorse decentrate per l'anno 2018 in complessivi € 6.271,14 di cui € 6.271,14 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;

**ATTESO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n. 186 del 22.11.2018 , le risorse decentrate relative agli anni 2016 e 2017 sono state rettificate aggiungendo i seguenti importi:

- |           |         |  |
|-----------|---------|--|
| Anno 2016 | € 91,89 | risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza; |
| Anno 2016 | € 5,42  | differenziale delle posizioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018;  |
| Anno 2017 | € 91,89 | risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza; |
| Anno 2017 | € 28,71 | differenziale delle posizioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018;  |

e pertanto:

- le risorse decentrate relative all'anno 2016 vengono quindi quantificate in complessivi € 6.183,46 di cui € 6.183,46 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;
- le risorse decentrate relativi all'anno 2017 vengono quindi quantificate in complessivi € 6.206,75 di cui € 6.206,75 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario.

**DATO ATTO** che dai dati desunti dal Conto Annuale il monte salari 2001 ammonta a € 45.944,00 e pertanto lo 0,20% ammonta a € 91,89;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L del 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, e che pertanto l'importo a valere dall'anno 2019 ammonta ad euro 249,60 essendo in servizio presso l'ente al 31.12.2015, n. 3 unità di personale;

**ATTESO** che il differenziale delle posizioni economiche ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 21.05.2018 ammonta a € 5,42 per l'anno 2016, € 28,71 per l'anno 2017, € 93,10 per l'anno 2018 ed € 105,69 a decorrere dal 2019 come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09.10.2018 che stabilisce il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017."*;

**RICHIAMATO** l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** il prospetto di quantificazione delle risorse decentrate relativo all'anno 2020 che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che le risorse decentrate per l'anno 2020 sono quantificate in complessivi € 6.533,33 di cui € 6.533,33 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e

di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;

**ATTESO** che del predetto importo di € 6.533,33 non sono soggetti al limite di spesa € 355,29 di cui € 105,69 pari ai differenziali relativi alle progressioni dei dipendenti in godimento ed € 249,60 per le tre unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;

**DATO ATTO** che:

- gli importi relativi alle progressioni orizzontali effettuate dai dipendenti comunali negli anni 2001 e 2006 (€ 918,57 comprensivi del differenziale C.C.N.L. 21/05/18) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;
  - gli importi relativi all'indennità di comparto istituita dall'art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004 (€ 995,04) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;
- e pertanto i relativi importi non devono più essere impegnati in questa sede;

**RITENUTO** opportuno adottare idoneo provvedimento al fine di impegnare la relativa somma sul bilancio per l'esercizio in corso;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

- **DI QUANTIFICARE** in € 6.533,33 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019 di cui € 6.533,33 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.
- **DI DARE ATTO** che sono già impegnati i seguenti importi in quanto erogati con lo stipendio mensile: € 918,57 per progressioni economiche orizzontali effettuate negli anni 2001 e 2006 ed € 995,04 per indennità di comparto.
- **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni in premessa esposte, l'importo di € 4.619,72 per il pagamento delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020, l'importo di € 200,00 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario anno 2020, con imputazione agli interventi sotto riportati

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.
2020	391	01.02.1	120	40	1
2020	392	01.02.1	180	15	1
2020	393	01.02.1	120	30	1

- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al revisore dei conti per la certificazione delle risorse decentrate dell'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO  
Firmato digitalmente  
COSTANTIN Renzo

---